

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2643 del 25/06/2008

Estensore Baiardi

**STRADA STATALE – COMPITI DI POLIZIA STRADALE
ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AGLI ORGANI STATALI DI POLIZIA STRADALE**

La sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa la competenza allo svolgimento delle funzioni di polizia stradale sulle strade statali.

In ossequio a tale orientamento, pervero, tali funzioni possono essere svolte soltanto dagli organi statali di polizia stradale e non anche dagli organi locali, atteso che – ex articolo 12, comma primo, lettera e) del Codice della Strada – le strade in questione non rientrano nei territori, sebbene li attraversino, delle Amministrazioni cui detti organi afferiscono.

Inoltre a favore della tesi esposta milita l'argomentazione – ricavabile dal disposto dell'articolo 208 del Codice della Strada – secondo cui i proventi delle sanzioni da illecito stradale spettano alle Amministrazioni cui afferiscono gli organi sanzionatori, le quali, ove operanti in territori altrui, illegittimamente incamererebbero entrate non spettanti loro.

Pertanto il verbale di contestazione di illecito stradale formato da un organo locale di polizia stradale a seguito di accertamento effettuato su strada statale ancorché attraversante il territorio dell'Amministrazione di afferenza è viziato di incompetenza ed eccesso di potere.

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2643 del 25/06/2008

Estensore Baiardi

**STRADA STATALE - COMPITI DI POLIZIA STRADALE
ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AGLI ORGANI STATALI DI POLIZIA STRADALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL
MANDAMENTO DI COSENZA
SEZIONE CIVILE

5540/07
2643/08
3655/08

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, dott.ssa
Francesca Baiardi, nella causa civile R.G. n. 5540/07

TRA

██████████ con il Dott. Giancarlo Scarpelli Via Panghianco n°177
Cosenza;

- ricorrente -

E

Comune di ██████████ in persona del Sindaco l.r. p.t. con l'Avv. ██████████
Via G. V. ██████████ I Commenda di Rende (CS);

- opposto ██████████

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa;

Conclusioni delle parti: come in atti.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 25/09/07 la ricorrente chiedeva l'annullamento
del verbale di contravvenzione n°817A/2007/V prot.n°820/07 elevato
dalla P.M. del Comune di ██████████ in data 18/06/07, per violazione
art.142 co.2 e 7 C.d.S. sulla S.S.107 Km 13+275, eccependo tra

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2643 del 25/06/2008

Estensore Baiardi

**STRADA STATALE – COMPITI DI POLIZIA STRADALE
ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AGLI ORGANI STATALI DI POLIZIA STRADALE**

l'altro la carenza di potere della P.M. ad elevare contravvenzioni su Strada Statale. Si costituiva il Comune di [REDACTED] variamente argomentando senza nulla dedurre in merito all'eccepita carenza di potere. All'udienza del 16/06/08, la ricorrente concludeva come al ricorso e il Giudice, visti gli atti, lo accoglieva lo stesso per i seguenti motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art.12, 1° comma lett. e) del C.d.S. stabilisce che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetta "ai corpi ed ai servizi di Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza", dove per "competenza" si deve intendere quanto stabilito in merito dal C.d.S., ad esclusione di altre norme che possono dare al Comune competenze diverse da quelle previste per l'espletamento dei servizi di polizia stradale. Pertanto in questa sede bisogna intendere quale "territorio di competenza": a) le strade urbane ed extraurbane di proprietà del Comune; b) le strade date in concessione al Comune da altro ente proprietario della strada, giusta 3° comma art.14 C.d.S.; c) le strade di proprietà di qualsiasi ente che attraversano centri abitati, giusta 3° comma art.11 e art.7 comma 3 C.d.S., là dove richiama l'art.6 comma 4 lett. b, c, d, e, f. Nel caso in questione, la strada su cui è stata elevata la contravvenzione, e precisamente la S.S.107 altezza km 13+275 [REDACTED] direzione Paola, non è di proprietà del Comune di [REDACTED], ma dello Stato; non risulta essere stata data dallo Stato in concessione al Comune di [REDACTED], non attraversa notoriamente il

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2643 del 25/06/2008

Estensore Baiardi

**STRADA STATALE – COMPITI DI POLIZIA STRADALE
ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AGLI ORGANI STATALI DI POLIZIA STRADALE**

centro abitato del Comune di ██████, pertanto il predetto Comune non era abilitato ad apporre ivi alcuna segnaletica, né strumenti di rilevazione di velocità, né ad elevare contravvenzione. E' principio informatore della materia che solo gli enti proprietari della strada sono competenti ad elevare contravvenzioni sui propri territori; fatta salva la possibilità per tutti gli organi citati dall'art.12 di elevare contravvenzioni anche sulle strade di proprietà delle Regioni, delle Province e dei Comuni (ciò ovviamente per motivi di ordine pubblico che non escludono i territori comunali dalla vigilanza degli organi statali), mentre invece è chiaramente disposto dal precitato art.12 comma 1 lett. c) e comma 3 lett. b) che non è dato potere alla P.M. di elevare contravvenzioni su strade diverse da quelle di sua competenza per come sopra individuate. Una diversa interpretazione, contrasterebbe tra l'altro con l'art.208 C.d.S. il quale prevede che i proventi delle sanzioni per violazione C.d.S. sono devoluti agli Enti da cui dipendono gli agenti accertatori, per cui conseguenzialmente si consentirebbe al Comune di ██████ di incamerare nelle proprie casse introiti di spettanza altrui. Per tutto quanto sopra esposto risulta illegittima l'elevata contravvenzione. Tutti gli altri motivi esposti dal ricorrente risultano assorbiti dalla precedente motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace:

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2643 del 25/06/2008

Estensore Baiardi

**STRADA STATALE - COMPITI DI POLIZIA STRADALE
ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AGLI ORGANI STATALI DI POLIZIA STRADALE**

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento n°817A/2007/V prot.n°820/07 elevato dalla P.M. del Comune di ██████ in data 18/06/07;
- 2) Condanna il Comune di ██████ al pagamento delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore richiedente, spese che liquida in complessivi € ██████ di cui € ██████ per diritti, € ██████ per onorari, € ██████ per spese generali ex art.14 TF oltre IVA e C.P.A., previa ritenuta d'acconto come per legge.

Cosenza, li 20/06/2008

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE

(dott.ssa Francesca Baiardi)

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
Cosenza li 25/6/08

Assolunari